



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Esame parere aggiuntivo legali avv. Renato RUGGIERO e avv. Gaetano PASANISI - Determinazioni.

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 18 (diciotto)

del mese di S e t t e m b r e, alle ore 09.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Carlo M. LATORRE PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Arturo MASI 3. Vincenzo CHIARELLI

4. Giuseppe NARDELLI (a.g.) 5. Eduardo MURIANO (a.g.)

6. Angelo GIUDETTI (a.g.) 7. Francesco FORNARO

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto 9.=====
a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. xxxxxxxx Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con delibera n. 365 assunta dall'allora Commissione Amministratrice il 10/dicembre/1987 fu deciso di resistere ai ricorsi prodotti da dipendenti vari intesi ad ottenere il ricalcolo della contingenza sulle prestazioni straordinarie, affidando l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Matteo MALANDRINO;

- CHE con delibera n. 360 del 17/novembre/1988 fu preso atto delle sentenze, provvisoriamente esecutive, emesse in primo grado dal Giudice del Lavoro, con le quali l'Azienda risultò succumbente;
- CHE con delibera n. 112 del 20/aprile/1989 fu deciso di interporre appello avverso le citate sentenze, confermando l'incarico per la difesa all'avv. MALANDRINO;
- CHE con delibera n. 371 del 20/dicembre/1989 fu approvato il verbale di accordo sottoscritto in data 5/dicembre/1989 con le OO. SS. CGIL - CISL - UIL e CISAL, che viene allegato al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante, unitamente alla copia dell'atto di quietanza tipo sottoscritto da ciascun lavoratore percipiente;
- CONSIDERATO che i giudizi sono stati definiti, dopo il secondo grado di appello, dinanzi alla Suprema Corte la quale ha respinto definitivamente i ricorsi proposti dalla parte avversa, con compensazione delle spese di lite;
- CHE, conseguentemente, l'Azienda ha diritto a richiedere, in esecuzione delle sentenze emesse dalla Suprema Corte, ai dipendenti la restituzione delle somme versate dall'Azienda, comprensive di interessi e rivalutazione, così come corrisposte, oltre gli interessi legali sull'intera somma fino al soddisfo;
- CHE le OO.SS., a seguito delle disposizioni impartite dalla Commissione Amministratrice alla Direzione di Esercizio circa la == trattenuta della prima rata delle cinque previste nell'impegno sottoscritto da ciascun dipendente al momento della riscossione degli arretrati, con le competenze in liquidazione nel mese di giugno 1993, evidenziarono osservazioni sulla legittimità relativa ai conteggi predisposti dall'Azienda;
- CHE tali osservazioni costituirono oggetto, fra gli altri problemi in discussione, di azioni di lotta che videro la sospensione articolata del servizio urbano;
- CHE in un incontro tra Azienda, OO.SS., Commissario Straordinario al Comune di Taranto e rappresentanti della Prefettura, si convenne di chiedere un parere pro-veritate sulle osservazioni mosse dalle OO.SS.;
- CHE conseguentemente la Commissione Amministratrice, con delibera n. 152 del 16/giugno/1993 decise di chiedere tale parere agli avv.ti Renato RUGGIERO e Gaetano PASANISI;
- CHE ottenuto il citato parere l'Azienda provvede a trasmetterlo alle OO.SS. le quali, con nota del 26/luglio/1993, posero ulteriori interrogativi;
- CHE, pertanto, l'Azienda provvedeva a chiedere ai medesimi legali una integrazione di parere;
- CHE i citati legali avv. RUGGIERO e avv. PASANISI, in data 10/settembre/1993 hanno trasmesso l'integrazione richiesta;
- CHE si è provveduto ad informare le OO.SS. del contenuto dei pareri legali;
- RITENUTO, sulla base dei pareri legali resi e che si allegano al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante, di dover procedere alla immediata operazione di recupero delle somme corrisposte per arretrati rivenienti dal ricalcolo della contingenza sulle prestazioni straordinarie, come innanzi specificato;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di procedere all'immediato recupero delle somme di cui in pre messa, dando per ciò esplicito mandato alla Direzione di Esercizio;
- di stabilire che la Direzione di Esercizio provveda al recupero seguendo le indicazioni fornite nei citati pareri, a partire dalle competenze in liquidazione entro la fine del corrente mese, in cinque rate, maggiorate dell'interesse legale;
- di stabilire che per quei dipendenti che ne dovessero fare subito richiesta espressa alla Direzione di Esercizio, verrà == concesso un numero maggiore di rate sino ad un massimo di dodici, applicando, per le rate che vanno aldilà delle cinque previste nell'impegno sottoscritto da ciascun lavoratore, gli interessi nella misura corrispondente all'interesse pagato == dall'Azienda sulle anticipazioni concesse dal tesoriere Monte dei Paschi di Siena, stabilendo, altresì, che per questi lavoratori l'Azienda determinerà l'importo della prima rata pari ad 1/12 dell'importo complessivo dovuto fermo restando la determinazione delle ulteriori rate per i mesi successivi, calcolando i maggiori interessi dovuti.
- STANTE l'urgenza di provvedere;
- VISTO l'art. 72, ultimo comma, del DPR n.902/1986

D E L I B E R A

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, del DPR n.902/1986.-

IL PRESIDENTE
DELEGATO DAL COMM.RIO STRAOR.RIO
DEL COMUNE DI TARANTO
(Dott. Carlo LATORRE)

Il Segretario

AREA AREA
SECRETARIA GENERALE
(Francesco FERRARI)

Comm.rio Straord.

Resa esecutiva il 06/Ottobre/1993- dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRAN E)



12 OTT. 1993

COMUNE DI TARANTO

74100 Taranto

1^a DIVISIONE AA.GG. E AMMINISTRAZIONE

SECR. *llv*
A

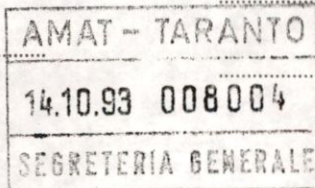
A lla Spett.le

N. di prot. *498/vnt* Rip.....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA A.M.A.T.

Risp. al N. del

Alligati N.



SEDE

OGGETTO: Trasmissione elenchi.

Il Commissario Straordinario nella seduta del 7 ottobre 1993, ha
vistato le deliberazioni di cui all'allegato elenco, giusta ultimo
comma dell'art.72 del D.P.R. 902/86.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Pennacchia)



COMUNE DI TARANTO

Ufficio Servizi Municipalizzate

X

Elenco delle Deliberazioni Trasmesse in sunto dall'Azienda A.M.A.T., quale comunicazione giusta ultimo comma dell'art.72 del D.P.R.902/86.

- Delibera n.222 del 18.9.93 avente per oggetto:Esame parere aggiuntivo legali avv. Renato Ruggiero e Gaetano PASANISI - Determinazioni.
- Delibera n.223 del 18.9.93 avente per oggetto :Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 1.216.961 per spese economali.
- Delibera n.224 del 18.9.93 avente per oggetto:Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nei mesi di Maggio,Giugno e Luglio 1993.
- Delibera n.225 del 18.9.93 avente per oggetto:Impugnativa delibera Giunta Regionale Pugliese n.840/93 -Liquidazione acconto in favore dell'avv.Mario CARRIERI.
- Delibera n.226 del 18.9.93 avente per oggetto:Approvazione Regolamento Inidonei.
- Delibera n.227 del 18.9.93 avente per oggetto:Ricorso per ingiunzione di pagamento e atto di precetto prodotto dal dipendente MATACCHIERA Vito Michele - Opposizione - Incarico legale all'avv. Pasquale Vieli.
- Delibera n.228 del 18.9.93 avente per oggetto:Partecipazione Convegno su problemi applicativi Decreto Legislativo n.29/1993 - Venezia 6-8/Ottobre/1993.
- Delibera n.230 del 24.9.93 avente per oggetto:Presa d'atto mancata aggiudicazione appalto concorso per acquisto n.9(nove) autobus di tipo medio e conseguente indizione gara a trattativa privata.

Il V. Segretario Generale
Direzione 1^a Ripartizione
Segreteria e Affari Generali
(Dot. Proc. Giovanni Ferrucci)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

27/settembre/1993

Taranto,

N. di protocollo 1494/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministra

- Del. nn. 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 230.-

=====

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

P. 12.
Umano
27.9.93



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

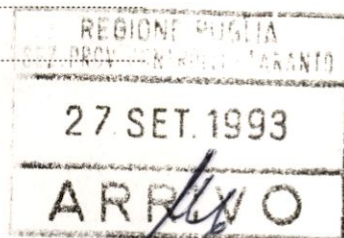
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 27/settembre/1993

N. di protocollo 1695/ps Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.



Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 18/settembre/1993. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art. 72 - comma 2 - del DPR n.902/1986, vengono trasmesse dall'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 222 - "Esame parere aggiuntivo legali avv. Renato RUGGIERI e avv. Gaetano PASANISI - Determinazioni".
- Del. n. 223 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di f.1.216.961.= per spese economali".
- Del. n. 224 - "Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 1993".
- Del. n. 225 - "Impugnativa delibera Giunta Regionale Pugliese n.840/1993 - Liquidazione acconto in favore dell'avv. Mario CARRIERI".
- Del. n. 226 - "Approvazione Regolamento Inidonei".
- Del. n. 227 - "Ricorso per ingiunzione di pagamento e atto di precetto prodotto dal dipendente MATAACCHIERA Vito Michele - Opposizione - Incarico legale all'avv. Pasquale VIELI".
- Del. n. 228 - "Partecipazione Convegno su problemi applicativi Decreto Legislativo n. 29/1993 - Venezia 6-8/ottobre/1993".

Si trasmette, altresì, in duplice copia, la deliberazione n. 230 assunta dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 21/settembre/1993, con all'oggetto : "Presa d'atto mancata aggiudicazione appalto concorso per acquisto n. 9 (nove) autobus di tipo medio e conseguente indizione gara a trattativa privata".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

AVV. RENATO RUGGIERO
Corso Italia, 314

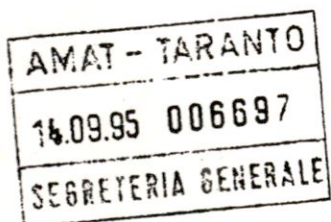
TARANTO



AVV. GAETANO PASANISI
Via Pitagora, 144

TARANTO

Taranto, 10 settembre 1993



Spett. A.M.A.T.
Via Battisti, 657

74100 TARANTO

Oggetto: Parere aggiuntivo.

Rispondiamo alla lettera del 24 agosto 1993 ricevuta in questi giorni a causa del periodo feriale.

Per la necessaria chiarezza precisiamo innanzi tutto i quesiti che ci vengono posti:

1) Se l'Azienda può operare la ritenuta sullo stipendio dei dipendenti in un numero di rate maggiore delle cinque previste dalle quietanze rilasciate dagli interessati e predisposte dal datore di lavoro e quale sia il numero massimo delle rate.

2) Se l'Azienda può addebitare ai dipendenti suddetti gli interessi che effettivamente corrisponde all'Istituto bancario tesoriere.

3) Se è possibile superare nelle trattenute il quinto dello stipendio specialmente nei casi in cui tale quota è già impegnata per atti precedenti.

Al primo quesito si risponde:



La possibilità di operare la ritenuta sullo stipendio dei dipendenti in un numero di rate maggiore delle cinque richiamate nelle quietanze sottoscritte dagli interessati deve essere valutata e concessa liberamente da codesta amministrazione poichè tale facoltà compete unicamente all'Ente creditore. In considerazione di quanto innanzi non possiamo fissare un numero massimo di rate poichè lo stesso è rimesso alla libera volontà del creditore, rappresentando una concessione migliorativa dell'obbligo assunto dai dipendenti.

Al secondo quesito si risponde:

Nella precedente lettera avevamo precisato che l'Azienda può chiedere ai dipendenti il rimborso dei maggiori danni subiti per gli interessi pretesi e calcolati dall'Istituto tesoriere, dimostrando documentalmente tale somma. Confermiamo pertanto il parere precedente, ma riteniamo opportuno aggiungere che gli interessi maggiori possono essere convenuti in sede di accordo sulla maggiore dilazione richiesta dai debitori.

Al terzo quesito si risponde:

Il codice di procedura civile all'art. 545 al quinto comma dispone, dopo aver indicato come primo limite un quinto dello stipendio: "Il pignoramento per il simultaneo concorso delle causa indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette". Rileviamo che, se il Giudice dell'esecuzione può in caso di concorso di più crediti disporre che le somme trattenute al dipendente possano raggiungere la metà delle competenze dovute, tanto più in questo caso, di fronte all'impegno assunto dal lavoratore, il limite del quinto dell'ammontare complessivo può essere superato sino alla metà.

L'osservazione delle OO.SS. relativa alla circostanza che il precedente illegittimo pagamento preteso dai dipendenti, pur in presenza della causa in corso, abbia comportato oneri fiscali di qualsiasi natura od anche la perdita degli assegni familiari, non può e non deve interessare codesta Azienda. I dipendenti potranno far valere le loro ragioni direttamente con gli Enti competenti. Il datore di lavoro potrà essere tenuto soltanto a rilasciare le attestazioni necessarie.

Riservandoci di far tenere le rispettive richieste di compenso inviamo i nostri migliori saluti.

Am. Gaetano Sammarco

Stefano

COPIA X ME

[Handwritten signature]



Dr. Carlomagno

AVV. RENATO RUGGIERO
Corso Italia, 314

AVV. GAETANO PASANISI
Via Pitagora, 144

TARANTO

AMAT - TARANTO
24.06.93 004741
SEGRETERIA GENERALE

TARANTO

Taranto, 21 giugno 1993

Spett. A.M.A.T.
Via Battisti, 657

74100 TARANTO

Oggetto: *Parere.*

Rispondiamo alla richiesta di parere formulato con la lettera n. 956/93 del 17 giugno 1993 e con l'atto deliberativo n. 152 in data 16 giugno 1993.

Desideriamo innanzi tutto precisare che i quesiti devono essere rettificati in quanto per un evidente errore materiale è stato scritto che le somme sarebbero state percepite dai dipendenti dell'AMAT a seguito delle sentenze di secondo grado, mentre dalle copie degli atti allegati alla lettera del 17.6.1993 risulta che il dipendente Tucci Domenico ha riscosso le somme non dovute a seguito della sentenza di primo grado.

I quesiti pertanto, così corretti sono i seguenti:

- a) I dipendenti dell'A.M.A.T. devono restituire le somme percepite a seguito delle sentenze di I° grado?*
- b) L'azienda deve chiedere la svalutazione monetaria e gli interessi legali delle somme erogate?*
- c) Quale tasso di interesse deve essere applicato sulle somme erogate e quale il termine iniziale per il computo degli stessi interessi?*



Risposta al primo quesito

I dipendenti, che hanno percepito le somme che il Tribunale di Taranto con le sentenze in data 13.3.1990 e la Corte di Cassazione con le sentenze in data 1.6.1992 hanno dichiarato non dovute, devono restituire le somme (incassate secondo i criteri ritenuti nella sentenza del Pretore di Taranto) perchè, a seguito di quanto riconosciuto dalle Magistrature superiori, è necessario restaurare una situazione patrimoniale anteriore alle emanazioni delle sentenze.

La Suprema Corte, infatti, con una recentissima interpretazione che condividiamo, sia pure con riferimento a casi analoghi, anche se non identici, ha riconosciuto:

"L'azione di restituzione o riduzione in pristino, che venga proposta, a norma dell'art. 389 c.p.c., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile nello schema della "condictio indebiti", perchè si collega ad un'esigenza di sentenza e prescinde dall'esistenza o no del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); nè in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens", non potendo venire in rilievo stati soggetti rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti" (Cass. sez. lav., 27 novembre 1992 n. 12662; Conf. Cass. 27 aprile 1990 n. 3539).

Risposta al secondo quesito

La massima innanzi richiamata della Suprema Corte n. 12662 del 27.11.1992 prosegue come appresso:

"Pertanto, ove si tratti di regole generali sui crediti pecuniari devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento (non da quello della domanda) e con pari decorrenza vanno attribuiti gli eventuali ulteriori danni di cui all'art. 1224, comma 2, c.c."

Si precisa pertanto che all'A.M.A.T. non spetta la svalutazione monetaria, ma gli interessi legali e l'eventuale danno dimostrabile a norma dell'art. 1224 comma 2 c.c..

Esattamente la Corte di Cassazione ha riconosciuto che alla parte vittoriosa nelle sentenze di secondo e terzo grado non spetta il danno da svalutazione monetaria perchè nel caso in esame il credito non può essere



parificato a quelli di lavoro per i quali opera la rivalutazione automatica a norma dell'art. 429 comma 3 c.p.c..

Come si è precisato rispondendo al primo quesito, al creditore spetta l'eventuale ulteriore danno semprecchè abbia la possibilità di dimostrarlo a norma dell'art. 1224, 2° comma c.c..

Risposta al terzo quesito

All'A.M.A.T. spettano - come è stato precisato innanzi - gli interessi nella misura legale e cioè fino al 15.12.1990 al tasso del 5 % e dal 16.12.1990 al tasso del 10 %.

La decorrenza, per le considerazioni esposte rispondendo al secondo quesito, è quella dell'avvenuto pagamento da parte dell'A.M.A.T. in favore dei dipendenti.

Prima di concludere il presente parere, riteniamo opportuno precisare che l'orientamento della Suprema Corte che consideriamo esatto ed al quale ci siamo adeguati, aveva avuto precedentemente molti contrasti come risulta dalle sentenze: Cass. Sez. I, 20.7.1998 n. 4708; Cass. Sez. Lav. 22.10.1986 n. 6211; Cass. Sez. Lav. 27.2.1984 n. 1408; Cass. Sez. III, 18.2.1982 n. 1025.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed inviamo i migliori saluti.

(avv. Renato Ruggiero)

(avv. Gaetano Pasanisi)



VERBALE DI ACCORDO DEL 5/DICEMBRE/1989

TRA A.M.A.T. E OO.SS. - C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.-C I S A

SONO PRESENTI:

PER L'AZIENDA

PER LE OO.SS.

IL PRESIDENTE
ING. LUIGI PIGNATELLI
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
ING. SILVANO CAVALIERE
IL FUNZIONARIO SUPERIORE
SIG. FERRANTE FRANCESCO

CISL SALAMINA GIOVANNI
UIL GIORGINO A. BUCCOLIERO G.
CGIL DE GREGORIO LUCIANO
CISAL DE VITA L. CARICASULO M.

In merito alla vertenza sorta sulla questione della inclusione nella indennità relativa allo straordinario delle quote di contingenza maturata a partire dell'1/1/1985 e fino al 31/12/88 le parti convengono:

- 1) - L'A.M.A.T. pagherà le differenze fra le somme spettanti in base al calcolo del compenso per lavoro straordinario ~~alla~~ la misura risultante dall'inclusione nel calcolo della quota oraria dell'intera contingenza in atto al tempo delle prestazioni e quanto corrisposto per lo stesso titolo.
- 2) - Sulle suddette differenze saranno applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati all'atto della corresponsione.
- 3) - L'A.M.A.T. si riserva la totale rivalsa delle somme erogate all'esito definitivo dei giudizi attualmente pendenti in appello dinanzi al Tribunale di Taranto (udienza 16/1/1990) laddove detto esito dovesse risultare favorevole alle tesi aziendali.
- 4) - All'uopo ciascun lavoratore sottoscriverà atto di quietanza delle somme percepite con espressa autorizzazione all'AMAT del recupero delle somme nel caso di cui al punto 3).
- 5) - Le parti rinunciano alla proposizione di altri giudizi aventi lo stesso oggetto.
- 6) - Le OO.SS. si impegnano all'abbandono della causa SALAMINA contro A.M.A.T.-
- 7) - Le OO.SS. si impegnano a rinunciare ad ogni richiesta di pagamento di somme a titolo di spese e competenze legali per la causa SALAMINA contro A.M.A.T. e comunque per la controversia definita con questo accordo.
- 8) - L'A.M.A.T. si obbliga al pagamento delle sole spese e competenze legali poste a di lei carico alla definizione dei giudizi pendenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

11
jet



PER L'AZIENDA

PER LE OO. SS.

F/TO IL PRESIDENTE
ING. LUIGI PIGNATELLI
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
ING. SILVANO CAVALIERE
IL FUNZIONARIO SUPERIORE
SIG. FERRANTE FRANCESCO

F/TO CISL SALAMINA GIOVANN
UIL GIORGINO A. BUCCOLIERO G.
CGIL DE GREGORIO LUCIANO
CISAL DE VITA L. CARICASULO M.

Ing. Pignatelli
Ing. Cavalieri
Sig. Ferrante



de Gregorio Luciano
Salamina Giovanni
convenuto Michele
Luigi
Giorgino
Piccoli

Copia Quittanza a Francesco
del Cassiere



=====

ATTO DI QUIETANZA

=====

TARANTO, LI 26/02/90

CON RIFERIMENTO ALLA CONTROVERSIA IN ATTO CIRCA L'INTERPRETAZIONE DEGLI ART.7 DELLA L.387/84 E ART.6 DELLA L.41/86 E CONSEGUENTEMENTE ALLE MODALITA' DI CALCOLO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEGLI ANNI 1986 / 1987 / 1988, IL SOTTOSCRITTO AGENTE CACCARIA FRANCESCO AVENDO CHIESTO DI OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE TRA LE SOMME SPETTANTI IN BASE AL CALCOLO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NELLA MISURA RISULTANTE DALLA ESCLUSIONE NEL CALCOLO DELLA QUOTA ORARIA DELLA INTERA CONTINGENZA IN ATTO AL TEMPO DELLE PRESTAZIONI E QUANTO CORRISPONTO PER LO STESSO TITOLO, SALVO RIVALSA DA PARTE DELL'AZIENDA ALL'ESITO DEFINITIVO DEI GIUDIZI ATTUALMENTE PENDENTI IN APPELLO DINNANZI AL TRIBUNALE DI TARANTO, COPIA DEL 16.1.1990, RILASCIATA QUIETANZA PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI L. VERSATAGLI PER IL TITOLO SOPRA INDICATO, NONCHE' PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA MATURATI.

AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L' A.M.A.T. A RECUPERARE DETTA SOMMA IN 5 RATE MENSILI DI UGUALE IMPORTO ALL'ESITO DEI GIUDIZI DI CUI SOPRA, PER IL CASO CHE QUESTI SI CONCLUDANO FAVOREVOLMENTE PER L'AZIENDA.

F I R M A T O



per copia conforme all'originale
SEGRETARIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)



La presente copia, composta di n. 8 facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 23 SET. 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE
(*Franco FERRANTE*)





AMAT - TARANTO

09.10.93 007854

SEGRETARIA GENERALE

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Esame parere aggiuntivo legali avv. Renato RUGGIERO e avv. Gaetano PASANISI - Determinazioni.L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 18 (diciotto)del mese di S e t t e m b r e, alle ore 09.00 in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Carlo M. LATORRE**

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Arturo MASI**3. **Vincenzo CHIARELLI**4. **Giuseppe NARDELLI (a.g.)**5. **Eduardo MURIANO (a.g.)**6. **Angelo GIUDETTI (a.g.)**7. **Francesco FORNARO**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Armando MASSAFRA (con diritto a voto)** 9. =====Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **xxxxxxx** Sig. **FERRANTE Giuseppe**Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che con delibera n. 365 assunta dall'allora Commissione Amministratrice il 10/dicembre/1987 fu deciso di resistere ai ricorsi prodotti da dipendenti vari intesi ad ottenere il ricalcolo della contingenza sulle prestazioni straordinarie, affidando l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Matteo MALANDRINO;

- CHE con delibera n. 360 del 17/novembre/1988 fu preso atto delle sentenze, provvisoriamente esecutive, emesse in primo grado dal Giudice del Lavoro, con le quali l'Azienda risultò succumbente;
- CHE con delibera n. 112 del 20/aprile/1989 fu deciso di interporre appello avverso le citate sentenze, confermando l'incarico per la difesa all'avv. MALANDRINO;
- CHE con delibera n. 371 del 20/dicembre/1989 fu approvato il verbale di accordo sottoscritto in data 5/dicembre/1989 con le OO. SS. CGIL - CISL - UIL e CISAL, che viene allegato al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante, unitamente alla copia dell'atto di quietanza tipo sottoscritto da ciascun lavoratore percipiente;
- CONSIDERATO che i giudizi sono stati definiti, dopo il secondo grado di appello, dinanzi alla Suprema Corte la quale ha respinto definitivamente i ricorsi proposti dalla parte avversa, con compensazione delle spese di lite;
- CHE, conseguentemente, l'Azienda ha diritto a richiedere, in esecuzione delle sentenze emesse dalla Suprema Corte, ai dipendenti la restituzione delle somme versate dall'Azienda, comprensive di interessi e rivalutazione, così come corrisposte, oltre gli interessi legali sull'intera somma fino al soddisfo;
- CHE le OO.SS., a seguito delle disposizioni impartite dalla Commissione Amministratrice alla Direzione di Esercizio circa la == trattenuta della prima rata delle cinque previste nell'impegno sottoscritto da ciascun dipendente al momento della riscossione degli arretrati, con le competenze in liquidazione nel mese di giugno 1993, evidenziarono osservazioni sulla legittimità relativa ai conteggi predisposti dall'Azienda;
-) CHE tali osservazioni costituirono oggetto, fra gli altri problemi in discussione, di azioni di lotta che videro la sospensione articolata del servizio urbano;
- CHE in un incontro tra Azienda, OO.SS., Commissario Straordinario al Comune di Taranto e rappresentanti della Prefettura, si convenne di chiedere un parere pro-veritate sulle osservazioni mosse dalle OO.SS.;
- CHE conseguentemente la Commissione Amministratrice, con delibera n. 152 del 16/giugno/1993 decise di chiedere tale parere agli avv.ti Renato RUGGIERO e Gaetano PASANISI;
- CHE ottenuto il citato parere l'Azienda provvede a trasmetterlo alle OO.SS. le quali, con nota del 26/luglio/1993, posero ulteriori interrogativi;
- CHE, pertanto, l'Azienda provvedeva a chiedere ai medesimi legali una integrazione di parere;
- CHE i citati legali avv. RUGGIERO e avv. PASANISI, in data 10/settembre/1993 hanno trasmesso l'integrazione richiesta;
- CHE si è provveduto ad informare le OO.SS. del contenuto dei pareri legali;
- RITENUTO, sulla base dei pareri legali resi e che si allegano al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante, di dover procedere alla immediata operazione di recupero delle somme corrisposte per arretrati rivenienti dal ricalcolo della contingenza sulle prestazioni straordinarie, come innanzi specificato;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di procedere all'immediato recupero delle somme di cui in pre messa, dando per ciò esplicito mandato alla Direzione di Esercizio;
- di stabilire che la Direzione di Esercizio provveda al recupero seguendo le indicazioni fornite nei citati pareri, a partire dalle competenze in liquidazione entro la fine del corrente mese, in cinque rate, maggiorate dell'interesse legale;
- di stabilire che per quei dipendenti che ne dovessero fare subito richiesta espressa alla Direzione di Esercizio, verrà == concesso un numero maggiore di rate sino ad un massimo di dodici, applicando, per le rate che vanno aldilà delle cinque previste nell'impegno sottoscritto da ciascun lavoratore, gli interessi nella misura corrispondente all'interesse pagato == dall'Azienda sulle anticipazioni concesse dal tesoriere Monte dei Paschi di Siena, stabilendo, altresì, che per questi lavoratori l'Azienda determinerà l'importo della prima rata pari ad 1/12 dell'importo complessivo dovuto fermo restando la determinazione delle ulteriori rate per i mesi successivi, calcolando i maggiori interessi dovuti.
- STANTE l'urgenza di provvedere;
- VISTO l'art. 72, ultimo comma, del DPR n.902/1986

D E L I B E R A

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, del DPR n.902/1986.-

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL PRESIDENTE
 DELEGATO DAL COMM/RIO STRAOR/RIO
 AL COMUNE DI TARANTO
F/to : (dott. carlo M. LATORRE)

p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 11688

6 OTT. 1993

La Commissione nella seduta del _____
prende atto

Taranto, li **7 OTT. 1993**

Il Presidente

f.to Prof. Avv. D. RANA

p.c.c. Il Segretario

Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il _____

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del _____

Resa esecutiva il _____

Il Direttore

AVV. RENATO RUGGIERO
Corso Italia, 314

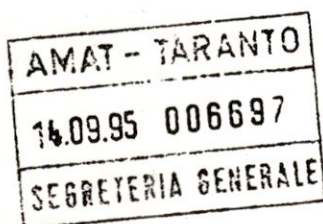
TARANTO

AVV. GAETANO PASANISI
Via Pitagora, 144

TARANTO



Taranto, 10 settembre 1993



Spett. A.M.A.T.
Via Battisti, 657

74100 TARANTO

Oggetto: *Parere aggiuntivo.*

Rispondiamo alla lettera del 24 agosto 1993 ricevuta in questi giorni a causa del periodo feriale.

Per la necessaria chiarezza precisiamo innanzi tutto i quesiti che ci vengono posti:

- 1) Se l'Azienda può operare la ritenuta sullo stipendio dei dipendenti in un numero di rate maggiore delle cinque previste dalle quietanze rilasciate dagli interessati e predisposte dal datore di lavoro e quale sia il numero massimo delle rate.*
- 2) Se l'Azienda può addebitare ai dipendenti suddetti gli interessi che effettivamente corrisponde all'Istituto bancario tesoriere.*
- 3) Se è possibile superare nelle trattenute il quinto dello stipendio specialmente nei casi in cui tale quota è già impegnata per atti precedenti.*

Al primo quesito si risponde:



La possibilità di operare la ritenuta sullo stipendio dei dipendenti per un numero di rate maggiore delle cinque richiamate nelle quietanze sottoscritte dagli interessati deve essere valutata e concessa liberamente da codesta amministrazione poichè tale facoltà compete unicamente all'Ente creditore. In considerazione di quanto innanzi non possiamo fissare un numero massimo di rate poichè lo stesso è rimesso alla libera volontà del creditore, rappresentando una concessione migliorativa dell'obbligo assunto dai dipendenti.

Al secondo quesito si risponde:

Nella precedente lettera avevamo precisato che l'Azienda può chiedere ai dipendenti il rimborso dei maggiori danni subiti per gli interessi pretesi e calcolati dall'Istituto tesoriere, dimostrando documentalmente tale somma. Confermiamo pertanto il parere precedente, ma riteniamo opportuno aggiungere che gli interessi maggiori possono essere convenuti in sede di accordo sulla maggiore dilazione richiesta dai debitori.

Al terzo quesito si risponde:

Il codice di procedura civile all'art. 545 al quinto comma dispone, dopo aver indicato come primo limite un quinto dello stipendio: "Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette". Rileviamo che, se il Giudice dell'esecuzione può in caso di concorso di più crediti disporre che le somme trattenute al dipendente possano raggiungere la metà delle competenze dovute, tanto più in questo caso, di fronte all'impegno assunto dal lavoratore, il limite del quinto dell'ammontare complessivo può essere superato sino alla metà.

L'osservazione delle OO.SS. relativa alla circostanza che il precedente illegittimo pagamento preteso dai dipendenti, pur in presenza della causa in corso, abbia comportato oneri fiscali di qualsiasi natura od anche la perdita degli assegni familiari, non può e non deve interessare codesta Azienda. I dipendenti potranno far valere le loro ragioni direttamente con gli Enti competenti. Il datore di lavoro potrà essere tenuto soltanto a rilasciare le attestazioni necessarie.

Riservandoci di far tenere le rispettive richieste di compenso inviamo i nostri migliori saluti.

Am. Gaetano Sammarco

Aut. Segreteria

COPIA X ME

[Handwritten signature]



Dr. Carlomagno

AVV. RENATO RUGGIERO
Corso Italia, 314

AVV. GAETANO PASANISI
Via Pitagora, 144

TARANTO

AMAT - TARANTO
24.06.93 004741
SEGRETARIA GENERALE

TARANTO

Taranto, 21 giugno 1993

Spett. A.M.A.T.
Via Battisti, 657

74100 TARANTO

Oggetto: *Parere.*

Rispondiamo alla richiesta di parere formulato con la lettera n. 956/93 del 17 giugno 1993 e con l'atto deliberativo n. 152 in data 16 giugno 1993.

Desideriamo innanzi tutto precisare che i quesiti devono essere rettificati in quanto per un evidente errore materiale è stato scritto che le somme sarebbero state percepite dai dipendenti dell'AMAT a seguito delle sentenze di secondo grado, mentre dalle copie degli atti allegati alla lettera del 17.6.1993 risulta che il dipendente Tucci Domenico ha riscosso le somme non dovute a seguito della sentenza di primo grado.

I quesiti pertanto, così corretti sono i seguenti:

- a) I dipendenti dell'A.M.A.T. devono restituire le somme percepite a seguito delle sentenze di I° grado?*
- b) L'azienda deve chiedere la svalutazione monetaria e gli interessi legali delle somme erogate?*
- c) Quale tasso di interesse deve essere applicato sulle somme erogate e quale il termine iniziale per il computo degli stessi interessi?*



Risposta al primo quesito

I dipendenti, che hanno percepito le somme che il Tribunale di Taranto con le sentenze in data 13.3.1990 e la Corte di Cassazione con le sentenze in data 1.6.1992 hanno dichiarato non dovute, devono restituire le somme (incassate secondo i criteri ritenuti nella sentenza del Pretore di Taranto) perchè, a seguito di quanto riconosciuto dalle Magistrature superiori, è necessario restaurare una situazione patrimoniale anteriore alle emanazioni delle sentenze.

La Suprema Corte, infatti, con una recentissima interpretazione che condividiamo, sia pure con riferimento a casi analoghi, anche se non identici, ha riconosciuto:

"L'azione di restituzione o riduzione in pristino, che venga proposta, a norma dell'art. 389 c.p.c., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile nello schema della "condictio indebiti", perchè si collega ad un'esigenza di sentenza e prescinde dall'esistenza o no del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); nè in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens", non potendo venire in rilievo stati soggetti rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti" (Cass. sez. lav., 27 novembre 1992 n. 12662; Conf. Cass. 27 aprile 1990 n. 3539).

Risposta al secondo quesito

La massima innanzi richiamata della Suprema Corte n. 12662 del 27.11.1992 prosegue come appresso:

"Pertanto, ove si tratti di regole generali sui crediti pecuniari devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento (non da quello della domanda) e con pari decorrenza vanno attribuiti gli eventuali ulteriori danni di cui all'art. 1224, comma 2, c.c."

Si precisa pertanto che all'A.M.A.T. non spetta la svalutazione monetaria, ma gli interessi legali e l'eventuale danno dimostrabile a norma dell'art. 1224 comma 2 c.c..

Esattamente la Corte di Cassazione ha riconosciuto che alla parte vittoriosa nelle sentenze di secondo e terzo grado non spetta il danno da svalutazione monetaria perchè nel caso in esame il credito non può essere



parificato a quelli di lavoro per i quali opera la rivalutazione automatica a norma dell'art. 429 comma 3 c.p.c..

Come si è precisato rispondendo al primo quesito, al creditore spetta l'eventuale ulteriore danno semprecchè abbia la possibilità di dimostrarlo a norma dell'art. 1224, 2° comma c.c..

Risposta al terzo quesito

All'A.M.A.T. spettano - come è stato precisato innanzi - gli interessi nella misura legale e cioè fino al 15.12.1990 al tasso del 5 % e dal 16.12.1990 al tasso del 10 %.

La decorrenza, per le considerazioni esposte rispondendo al secondo quesito, è quella dell'avvenuto pagamento da parte dell'A.M.A.T. in favore dei dipendenti.

Prima di concludere il presente parere, riteniamo opportuno precisare che l'orientamento della Suprema Corte che consideriamo esatto ed al quale ci siamo adeguati, aveva avuto precedentemente molti contrasti come risulta dalle sentenze: Cass. Sez. I, 20.7.1998 n. 4708; Cass. Sez. Lav. 22.10.1986 n. 6211; Cass. Sez. Lav. 27.2.1984 n. 1408; Cass. Sez. III, 18.2.1982 n. 1025.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed inviamo i migliori saluti.

(avv. Renato Ruggiero)

(avv. Gaetano Pasanisi)



VERBALE DI ACCORDO DEL 5/DICEMBRE/1989

TRA A.M.A.T. E OO.SS. - C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - C I S A L

SONO PRESENTI:

PER L'AZIENDA

IL PRESIDENTE
ING. LUIGI PIGNATELLI
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
ING. SILVANO CAVALIERE
IL FUNZIONARIO SUPERIORE
SIG. FERRANTE FRANCESCO

PER LE OO.SS.

CISL SALAMINA GIOVANNI
UIL GIORGINO A. BUCCOLIERO G.
CGIL DE GREGORIO LUCIANO
CISAL DE VITA L. CARICASULO M.

In merito alla vertenza sorta sulla questione della inclusione nella indennità relativa allo straordinario delle quote di contingenza maturata a partire dell'1/1/1985 e fino al 31/12/88 le parti convengono:

- 1) - L'A.M.A.T. pagherà le differenze fra le somme spettanti in base al calcolo del compenso per lavoro straordinario ~~alla~~ misura risultante dall'inclusione nel calcolo della quota oraria dell'intera contingenza ~~in~~ atto al tempo delle prestazioni e quanto corrisposto per lo stesso titolo.
- 2) - Sulle suddette differenze saranno applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati all'atto della corresponsione.
- 3) - L'A.M.A.T. si riserva la totale rivalsa delle somme erogate all'esito definitivo dei giudizi attualmente pendenti in appello dinanzi al Tribunale di Taranto (udienza 16/1/1990) laddove detto esito dovesse risultare favorevole alle tesi aziendali.
- 4) - All'uopo ciascun lavoratore sottoscriverà atto di quietanza delle somme percepite con espressa autorizzazione all'AMAT del recupero delle somme nel caso di cui al punto 3).
- 5) - Le parti rinunciano alla proposizione di altri giudizi aventi lo stesso oggetto.
- 6) - Le OO.SS. si impegnano all'abbandono della causa SALAMINA contro A.M.A.T.-
- 7) - Le OO.SS. si impegnano a rinunciare ad ogni richiesta di pagamento di somme a titolo di spese e competenze legali per la causa SALAMINA contro A.M.A.T. e comunque per la controversia definita con questo accordo.
- 8) - L'A.M.A.T. si obbliga al pagamento delle sole spese e competenze legali poste a di lei carico alla definizione dei giudizi pendenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

jet



PER L'AZIENDA

PER LE OO. SS.

F/TO IL PRESIDENTE
ING. LUIGI PIGNATELLI
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
ING. SILVANO CAVALIERE
IL FUNZIONARIO SUPERIORE
SIG. FERRANTE FRANCESCO

F/TO CISL SALAMINA GIOVANN
UIL GIORGINO A. BUCCOLIERO G.
CGIL DE GREGORIO LUCIANO
CISAL DE VITA L. CARICASULO M.

Ing. Pignatelli
Ing. Cavaliere
Sig. Ferrante



de Gregorio Luciano
Salamina Giovanni
Caricassulo M.
De Gregorio Luciano
De Gregorio Luciano
De Gregorio Luciano

COPIA RILASCIATA A FIDUCIA
DEL CASIERE



=====

ATTO DI QUIETANZA

=====

TARANTO, LI 26/02/93

CON RIFERIMENTO ALLA CONTROVERSIA IN ATTO CIRCA L'INTERPRETAZIONE DEGLI ART.7 DELLA L.387/84 E ART.6 DELLA L.41/86 E CONSEGUENTEMENTE ALLE MODALITA' DI CALCOLO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEGLI ANNI 1986 / 1987 / 1988, IL SOTTOSCRITTO AGENTE LACCARIA FRANCESCO AVENDO CHIESTO DI OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE TRA LE SOMME SPETTANTI IN BASE AL CALCOLO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NELLA MISURA RISULTANTE DALLA ESCLUSIONE NEL CALCOLO DELLA QUOTA ORARIA DELLA INTERA CONTINGENZA IN ATTO AL TEMPO DELLE PRESTAZIONI E QUANTO CORRISPONTO PER LO STESSO TITOLO, SALVO RIVALSA DA PARTE DELL'AZIENDA ALL'ESITO DEFINITIVO DEI GIUDIZI ATTUALMENTE PENDENTI IN APPELLO DINNANZI AL TRIBUNALE DI TARANTO, UDENZA DEL 16.1.1993, RILASCIATA QUIETANZA PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI L. VERSATAGLI PER IL TITOLO SOPRA INDICATO, NONCHE' PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA MATURATI.

AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L' A.M.A.T. A RECUPERARE DETTA SOMMA IN 5 RATE MENSILI DI USUALE IMPORTO ALL'ESITO DEI GIUDIZI DI CUI SOPRA, PER IL CASO CHE QUESTI SI CONCLUDANO FAVOREVOLMENTE PER L'AZIENDA.

F I R M A T O



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)



La presente copia, composta di n. 8 facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 23 SET. 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE

(*Franco FERRANTE*)

